




Provincia di Lecco



*PESCARRE IN PROVINCIA DI LECCO
PRONTUARIO DEL PESCATORE DILETTANTE*

A cura di Marco Aldrigo, Luca Bettiga, Roberto Facoetti, Ermanno
Ferrari, Pietro Gatti, Maurizio Leonelli, Marco Ranaglia.

INDICE

1. LICENZE E TESSERINO SEGNAPESCI	1
1.1 LICENZE DI TIPO A E B.....	1
1.2 LICENZA DI TIPO D.....	4
1.3 PERMESSO TURISTICO	4
1.4 TESSERINO SEGNAPESCI.....	5
2. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE	7
2.1 ACQUE DI TIPO A.....	7
2.2 ACQUE DI TIPO C.....	7
2.3 ACQUE DI TIPO B.....	7
3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA.....	7
4. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA	8
4.1 MISURE MINIME	9
4.2 LIMITI DI CATTURA.....	10
4.3 NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I LIMITI DI CATTURA.....	11
4.4 NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PESCA DELL'ALBORELLA.....	11
5. NORME GENERALI IN VIGORE SU TUTTE LE ACQUE.....	12
6. NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE DI TIPO B.....	15
7. NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE DI TIPO A E C....	16
7.1 LA PESCA DA NATANTE.....	16
7.2 ATTREZZI CONSENTITI NELLE ACQUE C.....	17
7.3 ATTREZZI CONSENTITI NELLE ACQUE DI TIPO A.....	17
7.4 PESCA SUBACQUEA	19
8. TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA CON LA CODA DI TOPO	19

8.1	ELENCO TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA CON LA CODA DI TOPO	20
9.	GARE DI PESCA	20
9.1	DISPOSIZIONI GENERALI	21
9.2	ELENCO CAMPI GARA NELLE ACQUE DI TIPO B	22
10.	ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO E ALTRI DIVIETI DI PESCA.....	23
10.1	ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO	23
10.2	ELENCO ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO	23
10.3	ALTRI DIVIETI DI PESCA	24
11.	ZONE DI TUTELA ITTICA	24
12.	ZONE A PESCA LIMITATA	25
12.1	ELENCO ZONE A PESCA LIMITATA.....	26
13.	ZONE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.....	27
13.1	DIRITTI ESCLUSIVI GESTITI DALLA FIPSAS.....	28
13.2	DIRITTI ESCLUSIVI GESTITI DA ALTRI TITOLARI	29
13.3	ACQUE NON SOGGETTE A PARTICOLARI AUTORIZZAZIONI DI PESCA.....	31
14.	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	32
15.	RECAPITI UTILI.....	39

1. LICENZE E TESSERINO SEGNAPESCI

1.1 Licenze di tipo A e B

Coloro che intendono esercitare la pesca nelle acque interne devono essere in possesso della "licenza di pesca". Esistono tre tipi di licenza, e precisamente:

- a) tipo "A", che autorizza i titolari alla pesca di professione;
- b) tipo "B", che autorizza i titolari all'esercizio della pesca dilettantistica;
- c) tipo "D", che autorizza i soggetti non residenti sul territorio italiano all'esercizio della pesca dilettantistica.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;

La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

Le licenze di tipo "A" e "B" hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca, purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni.

Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza.

Le licenze di pesca rilasciate precedentemente al 27 luglio 2003 restano valide per sei anni dalla data di rilascio.

La tassa di concessione regionale per la licenza di tipo B non è dovuta per i minori di anni diciotto, per le persone con età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap che esercitino la pesca, anche da natante, con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami, esche naturali o artificiali. Tutti coloro che intendono pescare con strumenti diversi dalla canna (es. quadrato, tirlindana, spaderna, fiocina ecc.) devono in ogni caso versare la tassa di concessione regionale.

E' comunque obbligatorio il possesso della licenza di pesca (altrimenti nota come libretto).

Siccome il regime di esenzione non è previsto in altre regioni, coloro che non devono versare la tassa di concessione regionale e che sono in possesso di licenza rilasciata prima del 27 luglio 2003, se intendono pescare al di fuori del territorio regionale, sono invitati a recarsi presso l'Ufficio Caccia e Pesca ove verranno apposti sulla licenza gli estremi dell'esonero.

Il pescatore che temporaneamente non sia in grado di esibire le licenze al personale di vigilanza non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della licenza alla Provincia entro otto giorni.

Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

Le licenze di pesca A e B, numerate dalle province, riportano le generalità, la fotografia e l'indirizzo ove risiede il titolare e sono costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione.

I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

Per il rilascio della licenza di pesca dilettantistica occorre presentare agli Uffici del Settore Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale la seguente documentazione:

1. domanda per il rilascio della licenza;
2. N° 2 fotografie formato tessera (firmate sul davanti se il richiedente non si presenta di persona agli uffici);
3. ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 22,72 da effettuare sul c.c.p. n° 25911207, intestato a: Regione Lombardia - tassa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli 12 - 20124 MILANO;
4. ricevuta di versamento di Euro 5,16 da effettuare sul c.c.p. n. 10475226 intestato a: Provincia di Lecco, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 LECCO;
5. fotocopia della Carta d'Identità o autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;
6. N° 2 Marche da Bollo da Euro 11,00.

I portatori di handicap che desiderino esercitare la pesca, per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di concessione regionale, debbono esibire all'Ufficio Caccia e Pesca il certificato rilasciato dalla Commissione Medico - Legale dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92.

L'ufficio pesca dell'Amministrazione provinciale si trova a Lecco, in Corso Matteotti, 3 ed è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle ore 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Il rilascio della licenza, all'atto di presentazione della documentazione è immediato.

In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, all'Ufficio Caccia e Pesca, una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza.

\Nello svolgimento di alcuni tipi di pesca coloro che manovrano le imbarcazioni svolgono un ruolo determinante per la buona riuscita dell'azione, **durante la pesca con: fiocina, molagna, cavedanera e tirlindana, è obbligatorio il possesso della licenza** anche da parte di coloro che provvedono alla manovra dell'imbarcazione

1.2 Licenza di tipo D

La licenza di tipo D, valida solo per i cittadini che non risiedono in Italia, ha validità di tre mesi e consiste unicamente nella ricevuta del versamento di Euro 16,00 da effettuare sul c.c.p. n° 25911207, intestato a: Regione Lombardia - taxa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli 12 - 20124 MILANO.

La licenza di tipo D è valida solo se accompagnata da un documento di identità; i possessori di tale licenza, se pescano all'interno dei Diritti esclusivi gestiti dalla FIPSAS o da altri soggetti, devono in ogni caso essere muniti delle apposite autorizzazioni.

1.3 Permesso turistico

La Provincia ha istituito il **permesso turistico** di pesca dilettantistica, valido 15 giorni. Tale permesso sostituisce la licenza di tipo B e permette, a tutti i cittadini italiani, di esercitare la pesca su tutto il territorio provinciale. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento di Euro 15 effettuato a favore della Provincia di Lecco sul c.c.p. n. 10475226 intestato a: Provincia di Lecco, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 LECCO, specificando nella causale "permesso turistico di pesca".

Il permesso turistico è valido solo se accompagnato da un documento di identità; i possessori di tale permesso, se pescano all'interno dei Diritti esclusivi gestiti dalla FIPSAS o da altri soggetti, devono in ogni caso essere muniti delle apposite autorizzazioni.

1.4 Tesserino segnapesci

Per la pesca nelle acque di tipo B e per la pesca con l'amettiera per coregoni è necessario dotarsi del tesserino provinciale segnapesci, il cui rilascio è gratuito.

I tesserini segnapesci devono essere restituiti, anche tramite posta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di validità, a: Provincia di Lecco, Ufficio Caccia e Pesca, Corso Matteotti 3, 23900 LECCO.

Il mancato rispetto dei termini di restituzione del tesserino comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 51,33 con relativa spesa di spedizione.

Il tesserino segnapesci è uno strumento indispensabile per consentire l'impostazione di una razionale gestione delle risorse ittiche. Pertanto è di fondamentale importanza che venga compilato attentamente, seguendo le istruzioni in esso riportate. In particolare per l'uso dei nomi dei torrenti, si faccia riferimento a quelli riportati nella cartina fornita assieme a questo prontuario.

Nelle acque della Provincia di Lecco è riconosciuta la validità del tesserino segnapesci rilasciato dalla Provincia di Como e viceversa.

Il tesserino può essere ritirato presso i servizi Caccia e Pesca delle Province di Lecco e Como, oppure presso i seguenti esercizi commerciali:

- In provincia di Lecco

Acquari pesca sport di Riva Osvaldo	Lecco
AL.MA Sport	Bellano
Bar Roma	Premana

Bar Trattoria Mulino	Cortenova
Buratti	Brivio
Caccia e Pesca Galtarossa	Cassago B.za
Dolomiti Sport	Abbadia Lariana
Erba Carlo	Mandello del Lario
Magni Vittorio	Introbio
Moiola Rino	Colico
Pensotti	Dervio
Pesca Sport Essemme	Dolzago
Punto Pesca Adda	Imbersago
Redaelli Franco	Oggiono
Ristorante Bellano	Taceno
The Carp Point	Galbiate
Trout Hunter	Garlate

- **In provincia di Bergamo**

Linus Sport

Presezzo

- **In provincia di Milano**

Armeria Buzzini

Milano

Ester Sport

Muggiò

Gioco Sport

Agrate B.za

Pescaccia di Frigerio bruno

Cesano Maderno

Radaelli pesca

Carnate

Sangalli Sport

Monza

Tagliabue Angelo

Veduggio

Armeria Ratti

Seregno

- **In provincia di Sondrio**

Alpi Sport

Morbegno

Il tesserino segnapesci predisposto dalla Provincia di Como può essere ritirato presso gli esercizi commerciali elencati nel Regolamento per l'esercizio della pesca Dilettantistica della Provincia di Como.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca le acque provinciali sono così classificate:

2.1 Acque di tipo A

- Lago di Como • Lago di Garlate • Lago di Pusiano
- Lago di Olginate • Lago di Annone

2.2 Acque di tipo C

- Fiume Adda:

Dal ponte Kennedy al ponte Manzoni	
Dalla diga di Olginate fino allo scarico più a valle della Cartiera dell'Adda, in sponda sinistra, e la prospicenza in comune di Olginate, in sponda destra.	
Dal ponte ferroviario dismesso, in comune di Olginate, fino al confine con la Provincia di Milano.	
- Naviglio di Paderno • Fiume Lambro emissario
- Canale Rio Torto • Lago di Sartirana ed Emissario

2.3 Acque di tipo B

- Tutte le altre acque della Provincia compreso il Fiume Adda immissario

3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

Al fine di assicurarne la riproduzione, molte specie di pesci non possono essere pescate durante i periodi di "frega". Gli esemplari catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

Di seguito sono elencati i periodi di divieto in vigore nel territorio della Provincia di Lecco.

Trota fario, Trota marmorata, Trota lacustre e Salmerino alpino nelle acque di tipo B e C	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trote di qualsiasi specie e Salmerino alpino nelle acque di tipo A	dal 1° dicembre al 15 gennaio
Coregoni	dal 1° dicembre al 15 gennaio
Temolo	dal 15 dicembre al 30 aprile
Luccio	dal 15 febbraio al 15 aprile
Pesce persico	dal 1° aprile al 31 maggio
Pigo	dal 15 Aprile al 15 maggio
Persico trota	dal 1° maggio al 15 giugno
Alborella	dal 1° maggio al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio al 15 giugno
Tinca	dal 15 maggio al 15 giugno
Carpa	dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo	dal 15 maggio al 15 giugno
Cavedano	dal 15 maggio al 1° giugno

4. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'età riproduttiva, molte specie di pesci non devono essere pescate al di sotto di una certa misura. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Gli esemplari che non raggiungono la misura minima, se catturati, devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

4.1 Misure minime

Di seguito sono elencate le misure minime in vigore nel territorio della Provincia di Lecco.

Trota marmorata in tutte le acque	cm 40
Trota fario, Trota lacustre e Trota iridea nelle acque di tipo A	cm 30
Trota fario nelle acque di tipo B e C	cm 24
Trota iridea nelle acque di tipo B e C	cm 22
Coregoni	cm 30
Salmerino alpino	cm 22
Temolo	cm 35
Pesce persico	cm 16
Luccio	cm 50
Persico trota	cm 30
Tinca	cm 25
Barbo	cm 25
Anguilla	cm 30
Pigo	cm 25
Agone	cm 15
Carpa	cm 30
Cavedano	cm 25
Trota Fario: sul Torrente Pioverna, durante le gare a valenza regionale e nazionale e nelle zone "Pronta Pesca"	cm 22

4.2 Limiti di cattura

Per alcune specie, presenti nelle acque provinciali con un numero limitato di esemplari o caratterizzate da una bassa prolificità, è necessario imporre un limite giornaliero di catture.

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante può catturare e detenere al massimo:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi, fra cui al massimo:
 - 1 capo di trota marmorata,
 - 2 capi di temolo;
- b) altre specie:
 - 2 capi di luccio;
 - 2 capi di persico trota;
 - 20 capi di pesce persico;
 - 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui ai punti precedenti.

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97, è sempre vietata la cattura degli storioni *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* ad ogni stadio di sviluppo, in caso di cattura accidentale è fatto obbligo di provvedere all'immediato rilascio e alla segnalazione dell'avvenuta cattura alla Provincia.

4.3 Norme particolari riguardanti i limiti di cattura

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, sotto elencate, le quali non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse.

Specie alloctone dannose

- Abramide (*Abramis brama*)
- Carassio (*Carassius carassius*)
- Carassio dorato (*Carassius auratus*)
- Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)
- Rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*)
- Gardon (*Rutilus rutilus*)
- Aspìo (*Aspius aspius*)
- Pesce gatto (tutte le specie) (*Ictalurus spp.*)
- Siluro (*Silurus glanis*)

4.4 Norme particolari riguardanti la pesca dell'Alborella

Al fine di consentire il ripristino della popolazione dell'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) la pesca della specie deve essere effettuata con regole più restrittive ed è consentita esclusivamente:

- a) nei giorni di giovedì, sabato e domenica, ad eccezione dei minori di anni 13 che possono pescare tutti i giorni;
- b) con una sola canna armata di un solo amo;
- c) senza utilizzare alcun tipo di pasturazione;
- d) solo fino al raggiungimento del limite massimo di cattura giornaliero di 1 chilogrammo per pescatore.

I punti precedenti devono essere rispettati anche durante lo svolgimento delle gare di pesca.

L'approvvigionamento personale di alborelle da utilizzare come esche per la pesca con il "vivo", è ammesso tutti i giorni della settimana, con il limite massimo di 20 esemplari al giorno per pescatore, con l'obbligo del mantenimento delle alborelle vive in adeguati contenitori. Devono essere rispettati i precedenti punti b) e c), nonché l'epoca di divieto.

Durante l'epoca di divieto di pesca all'alborella, non è permessa alcuna detenzione di alborelle catturate, ma solo l'immediato utilizzo delle stesse come esca.

5. NORME GENERALI IN VIGORE SU TUTTE LE ACQUE

Le disposizioni di seguito illustrate valgono in tutte le acque provinciali.

Il posto di pesca spetta al primo pescatore arrivato, il quale, se in esercizio di pesca con la canna o con altri strumenti, ha diritto di richiedere a coloro che sono arrivati dopo, di pescare ad una distanza di rispetto di almeno metri dieci. La distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni.

I pesci appartengono a chi li ha pescati. Nel caso la cattura non è avvenuta nel rispetto delle regole vigenti, gli Agenti e le Guardie volontarie, possono redigere verbali e sequestrare i pesci presi illecitamente.

La pesca a vivo può essere esercitata esclusivamente utilizzando come esca le seguenti specie:

- Alborella (*Alburnus alburnus alborella*)
- Cobite comune (*Cobitis taenia*)
- Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)
- Triotto (*Rutilus rubilio*)
- Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*)

- Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*)
- Persico sole (*Lepomis gibbosus*)

Nel rispetto delle epoche di divieto e delle misure minime in vigore, è inoltre possibile utilizzare come esca anche altre specie, purché gli individui siano catturati sul luogo di pesca ed immediatamente utilizzati, senza alcuna facoltà di detenzione in vivo.

La pesca nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) è consentita unicamente con la canna, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente "a fondo" e dalla riva. **Non è mai consentita la pesca notturna nelle acque di Tipo B.**

Sono istituite le "Zone di tutela ittica" le "Zone a pesca limitata" e le "Zone destinate alla pesca subacquea". In queste zone vigono restrizioni particolari che sono illustrate negli appositi capitoli.

È sempre vietato pescare:

- con la dinamite o altro materiale esplosivo;
- con la corrente elettrica;
- gettando o immettendo nell'acqua sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci;
- collocando reti o apparecchiature di pesca, sia fisse che mobili, attraverso fiumi, torrenti, canali, laghi ecc., in modo da occupare più di un terzo della loro larghezza;
- usando il guadino, il quale deve essere adoperato esclusivamente come mezzo per il recupero del pesce già allamato;
- a strappo;
- con le mani;
- prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con strutture stabili o smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi non previsti dalle norme vigenti;

- quando i corpi idrici sono in asciutta completa;
- pasturando con il sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usando il sangue solido come esca;
- usando fonti luminose durante l'esercizio della pesca, ad eccezione della lampara utilizzata solo durante la pesca con la fiocina;
- attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- detenendo sui luoghi di pesca esche o pasture in quei tratti ove ne è vietato l'uso;
- detenendo larve di mosca carnaria in quantità superiore a gr. 500;
- manovrando paratie;
- dai ponti e dalle loro strutture;
- collocando nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, delle opere idrauliche trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.

È vietata la detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti.

È inoltre sempre vietato abbandonare esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti sia in acqua che a terra (sulle rive o nelle adiacenze dei corsi e degli specchi d'acqua);

Inoltre, è vietato pescare usando i seguenti strumenti:

- MOSCHETTE per agoni durante il periodo di divieto di pesca all'agone;
- SCUBIDOU, durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico;
- CANNA DA PESCA ARMATA CON ESCHE ARTIFICIALI a traino, durante il periodo di divieto di pesca della trota

- TIRLINDANA, durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico;
- AMETTIERA PER COREGONI, durante il periodo di divieto di pesca dei coregoni;
- MOLAGNA (tirlindana per trota) durante l'epoca di divieto della trota.
- CAVEDANERA durante il periodo di divieto di pesca del cavedano e della trota;
- ECOSCANDAGLIO.

6. NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE DI TIPO B

Oltre alle norme elencate nel capitolo 5, nelle acque di tipo B devono essere rispettate anche le disposizioni riportate in questo capitolo.

Durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio, è vietata qualsiasi forma di pesca.

Nel restante periodo dell'anno la pesca è consentita unicamente nei giorni di domenica, lunedì, giovedì e sabato nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il 15 agosto.

La pesca può essere esercitata solo a partire da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.

Il pescatore può usare esclusivamente una sola canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

Per pescare nelle acque di tipo B occorre possedere e compilare il tesserino provinciale segnapesci.

È sempre vietato pescare:

- da natante;
- utilizzando ami con ardiglione (ad eccezione che durante lo svolgimento delle manifestazioni, svolte nei tratti tabellati come "campo gara");
- utilizzando o detenendo larve di mosca carnaria;
- pasturando in qualsiasi modo;

Per pescare in tutti i tratti classificati come campo gara, anche al di fuori delle manifestazioni sportive, è obbligatorio possedere la tessera FIPSAS, in regola con i versamenti, occorre inoltre compilare le pagine azzurre del tesserino segnapesci.

7. NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE DI TIPO A e C

Oltre alle norme elencate nel capitolo 5, nelle acque di tipo A e C devono essere rispettate anche le disposizioni riportate in questo capitolo.

7.1 La pesca da natante

La pesca da natante è consentita in tutte le acque di tipo A ed in alcuni tratti di quelle di tipo C, e precisamente:

- nei laghi,
- nel tratto di Adda compreso fra, metri 150 a valle del ponte ferroviario dismesso del Lavello, nei Comuni di Olginate e Calolziocorte e 150 metri a monte dello sbarramento della diga Esterle in comune di Robbiate, esclusivamente da natante non ancorato e in deriva;
- nel tratto di Adda compreso fra il ponte Kennedy ed il ponte A. Manzoni (3° ponte), da natante non ancorato e in deriva.

7.2 Attrezzi consentiti nelle acque C

In tutte le acque di tipo C la pesca è consentita solo con il seguente attrezzo:

- CANNA LENZA (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello e armata con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per ogni canna; in ogni caso si deve occupare uno spazio inferiore ai dieci metri;

7.3 Attrezzi consentiti nelle acque di tipo A

Nelle acque di tipo A la pesca è consentita con i seguenti attrezzi:

- CANNA LENZA (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello e armata di un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per ogni canna; in ogni caso si deve occupare uno spazio inferiore ai dieci metri;
- TIRLINDANA con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali;
- AMETTIERA PER COREGONI (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 15 ami (il limite di 15 ami va riferito al singolo pescatore, non al singolo attrezzo, quindi in caso di utilizzo contemporaneo di più canne, non si deve superare il numero complessivo di 15 esche);
- BILANCIA o QUADRATO (questo strumento può essere usato solo nel Lago di Como), di lato non superiore a m.1,5, montata su palo di manovra; il quadrato deve essere usato esclusivamente per la cattura dell'agone, a partire dalla data di inizio di apertura della pesca della specie fino al 10 agosto; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 17; l'uso del quadrato è consentito solo nelle ore notturne, da riva e a piede asciutto; la distanza minima tra pescatore e pescatore non deve essere inferiore a m. 10; l'attrezzo deve essere usato esclusivamente in senso verticale; il bastone della bilancia

non può superare comunque la lunghezza di metri 10; è vietato predisporre o usare qualsiasi impianto fisso, anche solo temporaneo, sul terreno;

- MOLAGNA o tirlindana per trota, (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali.
- CAVEDANERA (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali;

Indipendentemente dal numero di pescatori, da ogni imbarcazione è consentito l'uso contemporaneo di due attrezzi scelti fra molagna, tirlindana e cavedanera. Se i due attrezzi sono dello stesso tipo il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per un attrezzo singolo.

- SPADERNA (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), da posarsi sul fondo, armata con un massimo di 25 ami di misura non superiore al n.4 (il limite di 25 ami va riferito al singolo pescatore, non al singolo attrezzo, quindi in caso di utilizzo contemporaneo di più attrezzi, non si deve superare il numero complessivo di 25 ami). Detto attrezzo è consentito unicamente dalle ore 12 del sabato alle ore 12 del lunedì e dovrà essere provvisto di gavitello recante le generalità (nome, cognome e n° di licenza) del pescatore; ogni imbarcazione, anche con più di tre pescatori a bordo, potrà utilizzare solo 75 ami;
- FIOCINA, con un massimo di 7 punte allineate, (questo strumento può essere usato solo nel Lago di Como); la fiocina si può usare con l'ausilio di fonti luminose e solo da imbarcazione spinta a remi; è vietata dal 15 novembre al termine del periodo di divieto dei coregoni, e dal 1 aprile al 30 giugno, l'uso della fiocina è consentito solo nelle ore notturne;

- FUCILE SUBACQUEO, con le specifiche riportate nel paragrafo successivo.

7.4 Pesca Subacquea

La pesca subacquea, è consentita esclusivamente nel Lario, nel tratto appositamente individuato dalla Provincia di Lecco e compreso fra la fine del porto di Malgrate e l'inizio del porto di Parè (comuni di Malgrate e Valmadrera).

La pesca subacquea è consentita:

- solo in apnea,
- dall'alba al tramonto,
- con fucile non provvisto di carica esplosiva
- senza l'ausilio di fonti luminose.

Chi esercita la pesca subacquea deve, sempre, attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere mai trasportato armato.

8. TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA CON LA CODA DI TOPO

Nei tratti riservati alla pesca a mosca con la coda di topo è obbligatorio:

- il rilascio immediato di tutti i pesci catturati (zone no-kill),
- utilizzare un massimo di tre ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato,
- annotare, sul libretto segnapesci, comunque le prime 6 catture precedute dalla dicitura "mosca" al fianco del luogo di pesca.

Prima di accedere ai tratti riservati no - kill è obbligatorio depositare i pesci eventualmente catturati in altri luoghi.

8.1 Elenco tratti riservati alla pesca a mosca con la coda di topo

- **Torrente Meria:**
1 (*) Comune di Mandello del Lario, dall'inizio dello Stabilimento Carcano, in località Molina, sino alla foce, in località Poncia.
- **Torrente Varrone:**
2 (*) Comune di Dervio, dal ponte in prossimità della foce, fino al ponte della S.P. 72.

() = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata*

9. GARE DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca sono consentite esclusivamente nelle acque appositamente individuate e possono essere organizzate dalla Regione, dalla Provincia e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.

Le gare di pesca possono essere disputate esclusivamente nei tratti denominati "CAMPI GARA", espressamente individuati allo scopo dalla Provincia e perimetrati con apposite tabelle.

Le autorizzazioni per le gare da effettuarsi nei Campi gara ubicati nei tratti soggetti a diritto esclusivo a gestione FIPSAS o nei Campi gara nelle acque di tipo B (i quali sono stati tutti affidati con apposita convenzione alla FIPSAS) sono rilasciate direttamente dalla sede provinciale della FIPSAS Lecco, via Mascari,15 - tel. 0341/350117.

L'immissione di ittiofauna è sempre assoggettata ad autorizzazione provinciale.

9.1 Disposizioni generali

Durante le gare di pesca nelle acque di tipo A e C, purché il pescato sia conservato vivo e liberato al termine della manifestazione, è consentito:

trattenere individui al di sotto della misura minima appartenenti alle specie:

- Barbo (*Barbus barbus plebejus*)
- Carpa (*Cyprinus carpio*)
- Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*)
- Pigo (*Rutilus pigus*)
- Tinca (*Tinca tinca*)
- Pesce persico (*Perca fluviatilis*)

trattenere individui catturati in epoca di divieto appartenenti alle specie:

- Carpa (*Cyprinus carpio*)
- Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*)

Durante le gare, le specie alloctone indicate dalla Regione Lombardia come dannose (ai sensi dell' Art.8 della l.r. 12/2001) non debbono essere liberate ma vanno trattenute o soppresse.

In tutti i casi, gli organizzatori devono inviare alla Provincia il rendiconto di ogni gara di pesca svolta sul territorio provinciale, indicando, nel caso delle gare in torrente, i quantitativi di pesce prelevati. Al rendiconto di gara, nel caso che si sia immesso pesce, andrà allegato il certificato sanitario rilasciato dal fornitore, relativo ai soggetti immessi.

9.2 Elenco Campi gara nelle acque di tipo B

- **Torrente Varrone:**
 - 1 (*) Comune di Dervio: dal ponte sulla provinciale S.P. 72 fino al ponte di legno a monte del viadotto della S.S. 36.
 - 2 (*) Comune di Premana Loc. Forni: dalla cascata artificiale 200 metri verso monte.
- **Torrente Varroncello:**
 - 3 (*) Comune di Pagnona: dal ponte dei Giabbi 200 metri verso monte.
- **Torrente Caldona:**
 - 4 (*) Comune di Lecco Loc. Bonacina: dal ponte fino alla confluenza con il torrente Grigna.
- **Torrente Gallavesa:**
 - 5 (*) Comune di Calolziocorte: dal ponte di via Maglio all'ultima cascina a valle in Loc. Folla.
 - 6 (*) Comune di Erve: dal primo ponte dopo la strettoia in via Resegone, al sentiero dopo la piazzola all'altezza della teleferica.
- **Torrente Pioverna:**
 - 7 (*) Comune di Cremeno: dal nuovo depuratore alla cascata del ponte della Vittoria.
 - 8 (*) Comuni di Cortenova e Taceno: dal canale della Rossiga sino alla diga di Taceno.
- **Torrente Troggia:**
 - 9 (*) Comune di Introbio: dalla diga E.N.E.L. al ponte sulla S.P. 62.
- **Torrente Bevera:**
 - 10 (*) Comune di Costamasnaga: dal ponte di Frazione Colombaio per 500 metri a monte.

- **Torrente Curone:**
11 (*) Comune di Montevicchia: dal ponte della S.P. 54 in Loc. Molinazzo, sino alla strada comunale in Loc. Trecate.

() = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata*

10. ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO E ALTRI DIVIETI DI PESCA

10.1 Zone di Protezione e Ripopolamento

Le Zone di Protezione e Ripopolamento hanno lo scopo di fornire, alle popolazioni di pesci, possibilità di rifugio sia dalle azioni di predazione naturale che dall'azione di pesca. Da alcune di queste zone la Provincia effettua catture di pesci da trasferire in altre aree, al fine di effettuare i ripopolamenti. In queste zone è vietata qualsiasi azione di pesca.

10.2 Elenco Zone di Protezione e Ripopolamento

- **Lago di Como (Lario):** - da 1 a 20 tutti i porti della Provincia.
- **Laghetto di Praela:** - 21 Comune di Imbersago: l'intero laghetto per tutta la sua estensione, compreso il canale di comunicazione con il Fiume Adda. Per il periodo tra il 1° maggio e il 1° luglio.
- **Fiume Adda:** - da 22 a 26 (*) Comune di Brivio: nel raggio di dieci metri dalle legnaie situate nelle seguenti località, - Bella Venezia - Ponte Piatto - Fornasette - Curva dei Cavalli - Foppone.
- **Torrente Caldone:** - 27 (*) alta Val Boazzo: sul tratto del torrente a monte della località "Cascina dei Gobbi" ove, in sponda orografica sinistra, si immette una marcata valle;

- **Torrente Troggia: - 28 (*)** da circa 200 metri a monte dalla Località Bocca di Biandino, fino alle sorgenti.

() = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata*

10.3 Altri divieti di pesca

- **Lago di Como (Lario):** nella zona antistante Villa Monastero, fino a metà lago vige una zona di divieto assoluto di pesca.
- **Fiume Adda:** nei Comuni di Olginate e Calolziocorte, è in vigore una zona di divieto temporaneo di pesca a partire da 20 m a monte del ponte ferroviario dismesso del Lavello, fino a metri 150 a valle di tale ponte.

11. ZONE DI TUTELA ITTICA

Le Zone di Tutela Ittica, spesso localizzate in prossimità delle foci di torrenti e fiumi, sono aree caratterizzate da un elevato valore per la riproduzione delle specie ittiche. Pertanto la pesca deve essere esercitata in modo da risultare meno impattante sui pesci, in particolare durante la frega.

Nelle Zone di Tutela Ittica la pesca è consentita esclusivamente la pesca da riva, a piede asciutto, con una sola canna, armata con un massimo di tre ami ed è vietata la pasturazione con la larva di mosca carnaria.

- **Lago di Como (Lario)**

Comune di Colico:

1 (*) Dalla foce del fiume Adda fino a m 150 a sud della sponda sinistra idrografica, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.

2 (*) Da m 100 a nord della sponda sinistra idrografica del torrente Perlino, alla sponda destra del torrente Inganna, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.

Comune di Perledo e Varenna:

3 (*) Da m 50 a nord della sponda destra idrografica del torrente Esino fino all'estremità del vecchio porto compresa, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.

Comune di Varenna Loc. Fiumelatte:

4(*) dal parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte fino al parcheggio antistante l'incubatoio ittico "M. De Marchi", per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1° marzo e il 10 agosto.

Comune di Mandello:

5 (*) da m 50 a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria fino al porto di Riva Grande, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1° marzo e il 10 agosto.

- **Fiume Adda**

Comuni di Olginate e Calolziocorte:

6 (*) in doppia sponda, dalle paratoie della diga di Olginate, sino al ponte stradale incluso.

() = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata*

12. ZONE A PESCA LIMITATA

Le Zone a pesca limitata hanno la funzione di garantire aree in cui determinate specie, sempre o tutto l'anno, siano protette attraverso l'adozione di particolari forme di limitazione della pesca. Queste limitazioni sono specifiche per ogni specie e possono essere diverse da zona a zona.

12.1 Elenco Zone a pesca limitata

- **Lago di Como (Lario)**

1 (*) **Comune di Dervio:** dall'imbocco sud del Molo Vecchio di Dervio al Cantiere della Navigazione incluso, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 agosto, la pesca deve essere praticata:

- a piede asciutto,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali
- senza pasturare.

2 (*) **Comune di Bellano:** da m 100 a nord della sponda destra idrografica del torrente Pioverna a m 100 a sud della sponda sinistra, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa la pesca dalla barca è proibita tutto l'anno.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 agosto, la pesca deve essere praticata:

- a piede asciutto,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali,
- senza pasturare.

- **Fiume Adda**

4 (*) **Comune di Paderno:** dalla Diga Poirer, a valle fino al confine con la Provincia di Milano la pesca è consentita:

- nelle ore diurne,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali.

Inoltre, è proibito:

- dal 15 dicembre al 30 aprile l'uso di attrezzi con piombo terminale;
- utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;

- pasturare in qualsiasi forma.
- (*) = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata

13. ZONE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

La maggior parte delle acque di tipo A e C lecchesi ricadono all'interno di Diritti esclusivi di pesca, ove, di norma, la pesca può essere svolta unicamente dai detentori dei diritti stessi i quali possono acconsentire l'accesso di altri soggetti, dietro il rilascio di un apposito permesso, oppure possono rinunciare alla gestione delle acque e permettere l'accesso a tutti i cittadini, senza l'esborso di alcuna cifra.

Nella sessione successiva sono elencati tutti i diritti esistenti nella Provincia di Lecco, e per ogni diritto è esplicitato l'obbligo del possesso del permesso di pesca.

Inoltre, all'interno del Diritto di pesca, il detentore o il gestore può stabilire restrizioni o introdurre regolamenti specifici, che però non sono riportati in questo prontuario, tranne che per quanto concerne i diritti gestiti dalla FIPSAS ove vigono le medesime disposizioni riportate nel presente documento.

I singoli pescatori sono invitati a informarsi circa le modalità di pesca in essere presso i titolari o i gestori dei singoli diritti, i cui indirizzi sono riportati nella sezione seguente.

La Provincia di Lecco ha attivato le procedure per acquisire la gestione dell'attività di pesca all'interno di alcuni Diritti esclusivi, al fine di liberalizzarne la fruizione.

Purtroppo l'iter non è ancora concluso e pertanto alcune delle informazioni contenute nel presente opuscolo, circa la necessità di possedere le specifiche autorizzazioni, potrebbero variare nel breve periodo.

13.1 Diritti esclusivi gestiti dalla FIPSAS

Per esercitare la pesca nelle acque soggette ai Diritti esclusivi della FIPSAS, o in quelli in cui la gestione è svolta dalla stessa associazione, è necessario il possesso della tessera rilasciata dalla FIPSAS stessa, la cui sede provinciale si trova in via Mascari 15, a Lecco (tel. 0341/350117). La tessera può essere acquisita anche presso le società affiliate alla FIPSAS o presso tutti i negozi che vendono articoli per la pesca.

- I residenti nei Comuni di Lecco e Varenna possono pescare nelle acque del comune di residenza, senza la tessera FIPSAS, ma solo da riva.

- Nel territorio comunale di Dervio, dalla riva fino a metà lago, a partire dallo sbocco sulla spiaggia di Via della Capona fino al confine con il Comune di Bellano.

- Nel territorio comunale di Perledo, a partire dal confine con il comune di Bellano fino alla punta del Morcate, il diritto sussiste a partire da m 90 dalla linea di costa fino a metà lago; il diritto comprende anche il tratto prospiciente i comuni di Perledo e Varenna, a partire dalla punta del Morcate fino alla punta di Varenna, dalla riva fino a metà lago.

- Nel territorio comunale di Varenna, dalla punta della Gatta alla punta della Cicogna, da riva fino a metà lago.

- Tutte le acque del lago comprese nei Comuni di Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Valbrona (CO) e Oliveto Lario (limitatamente alla porzione coincidente con l'ex Comune di Onno).

- Tutte le acque del Lario nei territori dei Comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate, fino al Ponte Kennedy; il diritto comprende anche le acque del Fiume Adda su entrambe le sponde comprese tra il Ponte Kennedy e il Ponte Azzone Visconti.

- Sul Lago di Garlate, in Comune di Garlate, a partire dalla località Calcherino verso sud, fino al vecchio alveo del torrente Aspide, dalla riva fino a metà lago.
- Sul Lago di Olginate, tutto il lago, dalle chiuse al ponte del Lavello, in Comune di Olginate e Calolziocorte.
- Sul Fiume Adda, in Comune di Brivio e Calco, dal Molinazzo fino alle chiuse, su entrambe le sponde.
- Sul Fiume Adda, nel territorio comunale di Calco, solo in sponda sinistra, dalle chiuse fino alle colonne di S. Colombano.
- Lago di Sartirana, nel territorio comunale di Merate, tutto il lago.
- Lago di Annone Est, nei Comuni di Civate e Galbiate, tratto di lago antistante l'imbocco del canale Rio Torto fino all'altezza della Cà di Sala; appartiene al diritto anche il Rio Torto dal Lago di Annone fino al ponte della provinciale.
- Lago di Annone Ovest, nel Comune di Civate, tratto di lago antistante alla S.S. 36, fino all'altezza della Punta di Isella. In questo diritto e nel precedente (n. 12) la pesca è consentita da natante mosso esclusivamente a remi.

13.2 Diritti esclusivi gestiti da altri titolari

Per esercitare la pesca nei Diritti esclusivi elencati in questo paragrafo, è necessario il possesso di un permesso rilasciato dai singoli titolari.

L'inizio e la fine dei singoli diritti sono identificati sul terreno mediante apposita tabellatura.

- Nel Lago di Annone Ovest, nei Comuni di Civate, Suello e Annone, a sud della linea che congiunge la Punta di Isella con lo svincolo della S.S.36 di Suello la pesca è gestita dalla società

"Eredi di Carlo Citterio". Il permesso di pesca si ritira in via Bagnolo 19 ad Oggiono.

- Nel Lago di Annone Est, nei Comuni di Civate, Annone, Oggiono e Galbiate, a sud della zona gestita dalla FIPSAS, dall'altezza della Cà di Sala, la pesca è gestita dalla società "Eredi di Carlo Citterio". Il permesso di pesca si ritira in via Bagnolo 19 ad Oggiono.

- Nel Lago di Pusiano, nei Comuni di Rogeno, Bosisio Parini e Cesana B.za (e nei comuni di Pusiano, Eupilio e Merone, in Provincia di Como) su tutto il lago, al momento la pesca da riva è permessa con la sola licenza mentre la pesca da barca è gestita direttamente dalla "Società del Lago di Pusiano" . Il permesso di pesca si ritira:

- la Cartolibrerie dello studente, Largo Caleotto 14 Lecco tel 0341/363659.

- il Negozio di pesca "Ropino" Via Asiago 25/B Tavernola Como Tel 031/340979.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la sede Società del Lago di Pusiano, Largo Caleotto 1 Lecco tel 0341/364022.

- Lungo il Fiume Adda, nei Comuni di Olginate, Calolziocorte, Airuno e Brivio, su entrambe le sponde, dal ponte di Capiate sulla via Alzaia, fino alla località Molinazzo.

- Il Titolare del diritto: Comune di Brivio.

- Il permesso di pesca si ritira presso il negozio Pesca Sport Buratti Fabio, via Terraggio 10, Brivio.

- Lungo il Fiume Adda, nei Comuni di Imbersago, Robbiate e Paderno d'Adda, su entrambe le sponde, dalle Colonne di S. Colombano fino al confine con la Provincia di Milano.

- Il Titolare del diritto: Conti Aldrigo e Federico Castelbarco Pindemonte Rezzonico.

- Gestore del diritto: Unione Pescatori Imbersaghesi.
- Il permesso di pesca si ritira presso l'Unione Pescatori Imbersaghesi, via Castelbarco, 20 Imbersago. Tel. 039/9920843.

13.3 Acque non soggette a particolari autorizzazioni di pesca

I tratti di acque lacustri e fluviali non compresi nelle aree descritte nei 2 paragrafi precedenti sono comunque quasi sempre ricadenti all'interno di Diritti di pesca (e pertanto perimetrati con le apposite tabelle); tuttavia, al momento, la pesca è consentita a chiunque sia in possesso della sola licenza. Non si può però escludere che, nel breve tempo, altri titolari riattivino l'obbligo del permesso di pesca per i loro diritti.

14. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nella tabella seguente sono elencate le sanzioni (stabilite dalla L.R. 12/01, "Norme per l'incremento e la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) relative alle principali infrazioni alle vigenti disposizioni.

INFRAZIONE	Articolo violato	Articolo sanzione	Oblazione
LICENZA E TESSERINO SEGNAPESCI			
Pesca senza licenza*	16 c. 1 L.R. 12/01	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca con licenza scaduta da meno di 30 giorni	18 c. 5 L.R. 12/01	18 c. 1/a L.R. 12/01	20,00
Pesca senza versamento della tassa annuale di concessione regionale	18 c. 5 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/i L.R. 12/01	51,33
Pesca con mezzi consentiti e non, per la pesca professionale, senza licenza A	16 c. 1 L.R. 12/01	18 c. 1/b L.R. 12/01	206,00
Pesca senza tesserino segnapesci	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/a L.R. 12/01	20,33
Mancata restituzione, omessa o errata compilazione del tesserino segnapesci	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/i L.R. 12/01	51,33

NORME GENERALI			
Pesca con più di 3 canne	8 c. 1/d R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca con più di cinque ami	8 c. 1/a R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca in acque soggette a diritto esclusivo senza il permesso del titolare o del concessionario	3 c. 2 L.R. 12/01	18 c. 1/i L.R. 12/01	51,33

Pesca di specie ittiche in epoca di divieto	2 c. 1 R. R. n° 9 /03 D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca di storioni autoctoni (comune e cobice)	5 c. 1 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/c L.R. 12/01	2.064,00
Pesca in orario vietato	7 R.R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca e detenzione di pesci di misura inferiore a quella consentita o in quantità superiori al consentito	3 c. 1 R. R. n° 9 /03 D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Superamento dei limiti giornalieri di cattura	3 c. 3 R. R. n° 9 /03 D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Utilizzo di esche non consentite per la pesca con il "vivo"	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Detenzione a vivo di specie ittiche diverse da quelle consentite	D.C.P. n° 10 del 07.02.05	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Detenzione di specie ittiche, in epoca di divieto	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazione delle disposizioni provinciali sulla pesca dell'alborella	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Detenzione a vivo di alborelle catturate durante l'epoca di divieto di pesca all'alborella	D.C.P. n° 10 del 07.02.05	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Superamento del limite di detenzione di larva di mosca carnaria (cagnotto)	17 c. 1/m L.R. 12/01	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33

Pasturazione con larva di mosca carnaria in zone di tutela ittica	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazione delle altre norme di pesca in zona di tutela ittica o in zone a pesca limitata	9 c. 3 L.R. 12/01	18 c. 1/f L.R. 12/01	154,66
Pesca nelle zone di protezione e ripopolamento	9 c. 2 L.R. 12/01	18 c. 1/f L.R. 12/01	154,66
Pesca in zone di divieto temporaneo di pesca	9 c. 5 L.R. 12/01	18 c. 1/f L.R. 12/01	154,66
Violazione delle disposizioni per le zone a pesca limitata	9 c. 5 L.R. 12/01	18 c. 1/f L.R. 12/01	154,66
Pesca: col guadino - "a strappo" - con le mani - attraverso aperture praticate nel ghiaccio Abbandono di esche, pesce o rifiuti	17 c. 1 L.R. 12/01	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Abbandono di attrezzi da pesca incustoditi	D.C.P.n° 10 del 07.02.05	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti	D.C.P.n° 10 del 07.02.05	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca dai ponti e dalle loro strutture	D.C.P. n° 67 el 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Gettare o infondere sostanze atte ad intorpidire o uccidere i pesci	17 c. 1/b L.R. 12/01	18 c. 1/d L.R. 12/01 - con moria	2.582,00 3.098,00
Pesca con: corrente elettrica - materiali esplosivi	17 c. 1/a L.R. 12/01	18 c. 1/d L.R. 12/01	2.582,00
Immissione di specie alloctone dannose catturate durante l'attività di pesca	3 c. 9 R.R. n°9/03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33

ACQUE DI TIPO A			
Uso di: - scoubidou - amettiera per coregoni - moschette per agoni, quadrato, in epoca in cui non ne è consentito l'utilizzo	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazioni alle disposizioni provinciali sull'uso di: amettiera per coregoni e quadrato	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Uso del quadrato con lato superiore a 1,5 metri	8 c. 1/c R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca dai ponti e dalle loro strutture	D.C.P n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazioni alle disposizioni provinciali sull'uso della spaderna e della fiocina	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazioni alle disposizioni sull'uso di: molagna, cavedanera, tirlindana, spaderna, fiocina	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Utilizzo della tirlindana: in acque di tipo B e C, o con più di 10 ami.	8 c. 1/b R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca a traino con esche artificiali con la canna da pesca, durante il periodo di divieto della trota	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazioni alle disposizioni sulla pesca subacquea	10 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca da natante con utilizzo di ecoscandaglio	8 c. 2 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33

ACQUE DI TIPO C			
Uso di attrezzature radenti il fondo in periodi di divieto ai salmonidi e timallidi	17 c. 1/r L.R. 12/01	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca da natante ancorato o non in deriva	D.C.P n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
ACQUE DI TIPO B			
Uso o detenzione di larva di mosca carnaria	17 c. 1/m L.R. 12/01	18 c. 1/ e L.R. 12/01	51,33
Pesca con più di una canna	4 c. 3 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/eL.R. 12/01	51,33
Pesca nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì	D.C.P. n° 67 del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca con ami con ardiglione	D.C.P n° 67del 16.07.03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Violazioni alle disposizioni sui tratti di pesca a mosca	9 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca dai ponti	4 c. 3/c R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Uso di attrezzature radenti il fondo in periodi di divieto della pesca ai salmonidi e timallidi	17 c. 1/r L.R. 12/01	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pesca con più di tre esche naturali o artificiali	4 c. 3 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Pasturazione	4 c. 3/b R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33

GARE DI PESCA			
Competizioni al di fuori dei Campi gara	13 c. 1 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Competizioni non autorizzate	13 c. 2 R. R. n° 9 /03	18 c. 1/e L.R. 12/01	51,33
Immissione di fauna ittica, senza autorizzazione, o non conforme alla stessa	11 c. 5 L.R. 12/03	18 c. 1/ h L.R. 12/01	516,33
Mancato rispetto delle prescrizioni provinciali sulla tabellazione	D.C.P. n.13 del 25.02.97	18 c. 1/i L.R. 12/01	51,33
Mancato rispetto delle prescrizioni provinciali sui rendiconti di gara	D.C.P. n.13 del 25.02.97	18 c. 1/i L.R. 12/01	51,33

* Il pescatore che non sia in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all'esibizione della stessa all'Amministrazione Provinciale entro otto giorni dal momento della richiesta.

- Gli attrezzi, i mezzi ed i materiali che sono serviti per commettere l'infrazione vengono sequestrati. Qualora tali attrezzi siano consentiti dalla vigente normativa, verranno restituiti dopo il pagamento della sanzione; in caso contrario verranno distrutti.
- Il pesce catturato in violazione alle vigenti norme verrà immediatamente liberato, se vivo, altrimenti sarà devoluto in beneficenza.
- A partire dalla data di notifica del verbale, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento corrispondente all'oblazione riportata nella tabella precedente.
- Entro 30 giorni, il trasgressore può, altrimenti, presentare all'Amministrazione Provinciale, in carta semplice, le controdeduzioni in merito al verbale notificatogli e può chiedere

di essere sentito dal responsabile del procedimento.

- Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, oppure si veda respingere le controdeduzioni, la Provincia emetterà un'ingiunzione di pagamento, in cui l'entità della sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa, all'interno di un minimo e di un massimo stabilito dalla Legge.
- L'entità della sanzione è ridotta della metà nel caso di infrazioni commesse da minori di anni 18.

All'accertamento delle infrazioni possono provvedere:

- gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale;
- gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato;
- gli Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza (Polizia e Carabinieri);
- i Guardiapesca volontari della Provincia di Lecco e delle Associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale;
- i Guardiapesca incaricati dai detentori dei Diritti esclusivi;
- le Guardie giurate comunali e quelle dipendenti dalle Comunità Montane (Vigili Urbani).

Nel caso di violazioni alle norme vigenti, i titolari o i gestori dei Diritti esclusivi di pesca possono rivalersi nei confronti dei sanzionati ad esempio richiedendo la refusione dei danni o revocando il permesso di pesca.

15. RECAPITI UTILI

Provincia di Lecco

Servizio Faunistico e Ufficio Caccia e Pesca - Corso Matteotti, 3
23900 LECCO

Tel. 0341-295.256 / 295.258 /295.259 Fax: 0341-295.204

e-mail: servizio.cacciaepesca@provincia.lecco.it

Corpo di Polizia Provinciale - Corso Matteotti, 3 23900 LECCO

Tel: 0341-295.254 - Fax: 0341-295.252

e-mail: polizia.provinciale@provincia.lecco.it

Ufficio Verbali - Corso Matteotti, 3 23900 LECCO

Tel. 0341-295.229 - Fax: 0341-295-237

Servizio Reperibilità

Al di fuori degli orari d'ufficio: 0341 - 282180

Sul sito internet della Provincia di Lecco, è possibile scaricare una versione stampabile e aggiornata del presente prontuario. L'indirizzo del sito è www.provincia.lecco.it e la documentazione si trova nella pagina del settore Caccia e Pesca, che si ottiene passando da Area Servizi -> Settori -> Ambiente ed Ecologia, Caccia e Pesca -> Caccia e Pesca -> Documentazione.



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Servizio Faunistico